



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto di persone diversamente abili da e verso le strutture di riabilitazione e centri diurni dell'ASL TARANTO – Esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n.ro 2577/2021 ed esito del procedimento di verifica del possesso dei requisiti morali ai sensi dell'art.80 D.Lgs 50/2016. Provvedimenti conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che:

- con deliberazione DG n.ro 1152/2020 questa Amministrazione ha provveduto alla definizione della procedura di gara per l'affidamento del *“servizio di trasporto di persone diversamente abili da e verso le strutture di riabilitazione e centri diurni dell'Asl Taranto”*, a favore della ditta Tundo Vincenzo S.p.A., per la durata di trentasei mesi a decorrere dal 01 settembre 2020 – giusta contratto rep.1189/2020;
- con atto di ricorso n.ro 9881/2020 il RTI Padovano /Autolinee Dover/ Paolo Scoppio e Figlio Autolinee ha proposto al Consiglio di Stato richiesta di riforma della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Sez. Lecce in ragione delle informazioni ritenute reticenti e/o omissive per aver dichiarato nel DGUE l'assenza di gravi illeciti professionali, all'epoca dei fatti *sub-judice*, in merito a due rescissioni contrattuali intervenute da parte del Comune di Fidenza e da parte dell'Unione delle Terre d'Argine di Carpi;
- nella fattispecie la Stazione Appaltante si è riservata ogni eventuale valutazione nel merito stante il mancato esito in giudizio ed il carattere non automaticamente espulsivo delle dichiarazioni di cui all'art.80, comma 5, lett. b) del D.Lgs n.ro 50/2016;
- analogamente, anche le reiterate circostanze legate alla mancata corresponsione delle retribuzioni in favore dei propri lavoratori, assoggettate al mancato pagamento, in forma diretta, delle quote sociali di competenza dei Comuni capofila di ogni Ambito, sono state ritenute attinenti più alla gestione del contratto che, non anche, all'affidamento del medesimo;

ATTESO che con Sentenza n.ro 2577/2021 il Consiglio di Stato ha accolto l'appello della ricorrente e, per effetto, ha riformato la sentenza del Tar Puglia nella misura in cui : *“ l'elemento comune alla fattispecie dell'omissione dichiarativa ora esaminata con quella relativa alle informazioni false o fuorvianti ... omissis... è dato dal fatto che in nessuna fattispecie si ha l'automatismo espulsivo...omissis... è indispensabile una valutazione in concreto della Stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c)...* . Nel conteso di

questa valutazione l'amministrazione dovrà pertanto stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore incida in senso negativo sulla sua integrità ed affidabilità..." al fine di colmare il deficit istruttorio.

TENUTO CONTO che, a tal fine, con nota prot.n.ro 82311 del 08/04/2021, si è proceduto a richiedere alle Stazioni Appaltanti di diversi Comuni, che hanno visto la partecipazione della ditta Tundo Vincenzo S.p.A. in analoghe procedure di gara, di fornire ogni elemento in loro possesso allo scopo di stabilire se il comportamento tenuto dall'operatore economico possa aver inciso sul *"giudizio/requisito di integrità ed affidabilità"*.

VISTA:

- la nota prot. n.ro 85091 del 13/04/2021 della COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA BRUNICO (BZ) avente per oggetto *"Risoluzione contratto quadro con l'impresa Tundo Vincenzo S.p.A. – Rep.n.385 dd 30/08/2018 con effetto 03/01/2021"*;
- la nota prot. n.ro 84464 del 12/04/2021 dell'AZIENDA ULSS N.8 BERICA – VICENZA con la quale è stata trasmessa la delibera n.1868/2019 secondo cui è stato disposto di *"escludere ai sensi dell'art.80, comma 5, lettera c-ter) D.Lgs n.ro 50/2016 la ditta Tundo Vincenzo S.p.A."* – Allegato Sentenza Tar Veneto n.ro 483/2020 e Consiglio di Stato n.ro 7730/2020 ;
- la nota prot. n.ro 83652 del 09/04/2021 della COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALVENOSTA avente per oggetto *"Risoluzione contratto quadro con l'impresa Tundo Vincenzo S.p.A. – periodo dal 01/07/2018 al 30/06/2022"*;
- la nota prot. n.ro 87262 del 14/04/2021 del COMUNE DI PIACENZA con la quale è stata disposta la *"revoca ai sensi dell'art.21 quinquies della L.241/11990 della determinazione n.2254 del 25/11/2019 con la quale è stato aggiudicato il servizio di trasporto sociale per il periodo dal 01/2020 – 12/2022"*;
- la nota prot. n.ro 95438 del 26/04/2021 del COMUNE DI BOVOLONE – con la quale gli Affari Generagli e Servizi Sociali ha disposto la risoluzione del contratto di appalto del servizio di trasporto scolastico – giusta determinazione n.ro 712 RG del 23/12/2020;

VISTA l'ulteriore nota prot.n.ro 82082 del 08/04/2021, trasmessa da parte ricorrente in avente causa, con la quale è stata trasmessa l'intervenuta risoluzione, ai sensi dell'art.108, comma 3 del D.Lgs. n.ro 50/2016, disposta dalla REGIONE LAZIO – ASL ROMA 1 per inadempimento del contratto per *"l'affidamento biennale del servizio di trasporto degli utenti diversamente abili nel territorio dell'Asl Roma1 dal proprio domicilio presso i centri riabilitativi"*;

RILEVATO che:

- la COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALLE PUSTERIA, in seguito alla aggiudicazione del servizio ed alla stipula di un accordo quadro con la ditta Tundo Vincenzo S.p.A. ha riscontrato da parte della ditta:

- a) gravi e reiterate inadempienze contrattuali in ordine al servizio di trasporto, tra l'altro rimaste prive di alcuni riscontro (nota prot. n.ro 23947/20, 27404/20, 29598/20, 30836/20, 33320/20, 34366/20, 37545/20);
- b) mancato pagamento in favore dei propri lavoratori per i quali si è reso necessario ricorrere alla procedura di pagamento diretto ai sensi dell'art.30 c.6 del D.Lgs n.ro 50/2016;

Di tanto ha ritenuto procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.p.c. avvalendosi della clausola risolutiva espressa sul contratto repertorio stipulato con la ditta affidataria.

▪ la AZIENDA ULSS N.8 BERICA – VICENZA, in relazione alla propria procedura di gara per l'affidamento del “*servizio di trasporto di persone con disabilità frequentanti i centri diurni per anziani e di pazienti non allettati in trattamento dialitico ai centri emodialisi del Distretto Est dell'Azienda ULSS n.8 BERICA*” ha disposto, già con Deliberazione n.ro 1868 del 27/11/2019, la esclusione dalla fase successiva della procedura di gara ritenendo compromessa l'affidabilità dell'operatore economico in forza delle risoluzioni disposte dal Comune di Fidenza e dall'Unione Terre d'Argine ed alla particolarità del servizio in affidamento, ai sensi dell'art.80, comma 5, lett. C-ter) del D.Lgs n.ro 50/2016.

▪ la COMUNITÀ COMPRENSORIALE VALVENOSTA in seguito alla aggiudicazione del “*servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilità presso i servizi sociali semiresidenziali*” ed alla stipula del contratto ha riscontrato da parte della ditta:

- a) gravi e reiterate inadempienze contrattuali in ordine al servizio di trasporto, tra l'altro rimaste prive di alcuni riscontro;
- b) mancato pagamento in favore dei propri lavoratori per i quali si è reso necessario ricorrere alla procedura di pagamento diretto ai sensi dell'art.30 c.6 del D.Lgs n.ro 50/2016;

Di tanto ha ritenuto procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.p.c. avvalendosi della clausola risolutiva espressa sul contratto repertorio stipulato con la ditta affidataria.

▪ il COMUNE DI PIACENZA, con determinazione dirigenziale n.2503 del 07/12/2020 ha disposto la revoca dell'affidamento del “*servizio di trasporto sociale*”, di cui alla determinazione dirigenziale n.2254 del 25/11/2019 di aggiudicazione definitiva in favore della ditta Tundo Vincenzo S.p.A., ai sensi dell'art.21 *quinquies* della Legge 241/90

▪ il COMUNE DI BOVOLONE, in seguito alla stipula di atto pubblico per l'affidamento del “*servizio di trasporto scolastico*”, a decorrere dalla data di inizio del servizio ha riscontrato da parte della ditta affidataria:

- a) inadempimento dell'obbligo di garantire la disponibilità di un mezzo sostitutivo in grado di surrogare quelli in uso nei tempi e nella modalità in violazione dell'art.4, 8 e 13 del CSA di Appalto;
- b) inadempimento dell'obbligo di osservare nei confronti del personale dipendente, ogni norma prevista dalle disposizioni di legge contrattuali e regolamentari e dai ccnl nazionali e provinciali in violazione dell'art.9.1, 9.3 e 11 del CSA di Appalto;
- c) inadempimento dell'obbligo di fornire la documentazione relativa al contratto di lavoro, patente di guida, documenti assicurativi, certificati penali e cap degli autisti titolari, sostituti ed accompagnatori contravvenendo all'art.9 CSA di appalto;
- d) inadempimento dell'obbligo di ricoverare i mezzi in una struttura adeguata allo scopo contravvenendo all'art.13 del CSA di Appalto;
- e) la ditta attestava il pagamento degli emolumenti del personale fino a settembre 2020 ed assicurava il versamento di quanto dovuto per stipendi e TFR senza seguire alcuna regolarizzazione, tanto che il Comune di Bovolone si è attivato con intervento sostitutivo;
- f) contestare il chilometraggio indicato in fattura in quanto superiore a quello realmente effettuato;

Al riguardo, tenuto anche conto che la ditta non ha fornito controdeduzioni alle contestazioni formulate, ha ritenuto di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nel CSA così come previsto dall'art.1456 del c.p.c. e risolvere il contratto d'appalto avente ad oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli anni 2019/2020/2021 per inadempimento contrattuale della ditta Tundo Vincenzo S.p.A. con effetto immediato (determinazione n.ro 712 del 23/12/2020).

▪ la REGIONE LAZIO – ASL ROMA1, con recentissima deliberazione DG n.ro 0446 del 06/04/2021, ha disposto la risoluzione del contratto per inadempimento già in seguito all'avvio del servizio – 27/07/2020 – del quale la ditta non ha fornito né integrale, né regolare esecuzione, né adempiva agli obblighi sociali collaterali previsti in contratto tanto che la Asl Roma1 perdurando l'inadempimento nell'attivazione integrale del servizio era costretta a provvedere all'esecuzione d'ufficio ed in danno all'appaltatore. Al riguardo, l'esito della contestazione e delle controdeduzioni fornite dalla ditta, acquisite e valutate negativamente, determinava l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art.108, comma 3 del D.Lgs. n.ro 50/2016.

VISTA la documentazione acquisita agli atti da parte avversa rilasciata dalla PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO riferita alla esclusione del concorrente Tundo Vincenzo S.p.A. dalla procedura di gara ai sensi dell'art.80, comma 5 lett. C-ter del D.Lgs 50/2016 in relazione alle intervenute rescissioni contrattuali disposte dalle Comunità Comprensoriali, per le motivazioni già ampiamente rappresentate.

RILEVATO, in disparte, che anche il Direttore Esecuzione del Contratto, ha evidenziato – giusta nota prot. n.ro 217696/20, 217708/20, 24990/21, 25000/21 e 72321/21 – le inosservanze contrattuali della Tundo Vincenzo S.p.A. rispetto alle assicurazioni offerte in sede di gara (*progetto tecnico*), di cui ci si riserva il recupero delle somme indebitamente già corrisposte a tale titolo.

ACCERTATO che, in ottemperanza alle statuizioni disposte dal Collegio nella sentenza di cui sopra – n.ro 2577/2021, colmato il *vulnus* istruttorio, risulta oggettiva una valutazione negativa in relazione al possesso del requisito morale di cui all'art.80, comma 5 lett. C, del D.Lgs n.ro 50/2016 tale da far ritenere di dover disporre in tal senso l'esito del procedimento di verifica debba essere quello di escludere la Tundo Vincenzo S.p.A. dal procedimento di gara per difetto dei suddetti requisiti di integrità ed affidabilità professionale.

DATO ATTO che con nota prot.n.ro 96592 e 97284 del 27/04/2021 è stato comunicato a mezzo pec l'esito del procedimento di verifica del possesso dei requisiti morali alla ditta Tundo Vincenzo S.p.A. ed all'Avvocato difensore di parte ricorrente – RTI Padovano/Autolinee Dover/Paolo Scoppio e Figlio Autolinee;

RITENUTO di dare mandato all'Area Gestione del Patrimonio di procedere all'affidamento del *servizio di trasporto di persone diversamente abili da e verso le strutture di riabilitazione e centri diurni dell'Asl Taranto* in favore dell'operatore economico immediatamente successivo nella graduatoria di merito, previa verifica e controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art.1 del disciplinare di gara ed al combinato disposto degli art.83, 86 e dall'allegato XVII del D.Lgs. n.50/2016 e smi, con esito positivo, di tutti i controlli relativi al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale.

ATTESO che, al fine di evitare ricadute sul servizio di natura essenziale destinato alla assistenza agli utenti diversamente abili, per il tempo strettamente necessario a consentire all'Area Gestione del Patrimonio l'effettuazione delle verifiche di rito per come esplicitate nel capoverso che precede, risulta necessario garantire senza soluzione di continuità il prosieguo delle attività da parte della ditta Tundo Vincenzo S.p.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere sino al subentro del nuovo aggiudicatario, anche in ragione della clausola di “*salvaguardia occupazionale*” che continua a trovare applicazione esclusivamente per i lavoratori già previsti nell'allegato al bando di gara.

D E L I B E R A

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DI DARE ATTO che si è dato seguito alle statuizioni di cui alla Sentenza n.ro 2577/2021 del Consiglio di Stato che ha accolto l'appello della ricorrente e, per effetto, ha riformato la sentenza del Tar Puglia annullando il provvedimento di aggiudicazione e stabilendo che: “ *l'elemento comune alla fattispecie dell'omissione dichiarativa ora esaminata con quella relativa alle*

informazioni false o fuorvianti ... omissis... è dato dal fatto che in nessuna fattispecie si ha l'automatismo espulsivo...omissis... è indispensabile una valutazione in concreto della Stazione appaltante, come per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c)... . Nel conteso di questa valutazione l'amministrazione dovrà pertanto stabilire se l'informazione è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; ed infine se il comportamento tenuto dall'operatore incida in senso negativo sulla sua integrità ed affidabilità..." al fine di colmare il deficit istruttorio e di motivazione in cui l'Amministrazione sarebbe incorsa circa la verifica dei requisiti di integrità e affidabilità della società aggiudicataria;

DI PRENDERE ATTO E RECEPIRE l'esito del procedimento di verifica del possesso dei requisiti morali alla ditta TUNDO VINCENZO S.p.A. giusta nota prot.n.ro 96592 e 97284 del 27/04/2021;

DI ESCLUDERE conseguentemente la Tundo Vincenzo S.p.A. dalla procedura di gara per l'affidamento del *"servizio di trasporto di persone diversamente abili da e verso le strutture di riabilitazione e centri diurni dell'Asl Taranto"*, per carenza dei requisiti di moralità professionale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

DI DARE MANDATO all'Area Gestione del Patrimonio di procedere con l'affidamento del *servizio di trasporto di persone diversamente abili da e verso le strutture di riabilitazione e centri diurni dell'Asl Taranto* in favore dell'operatore economico immediatamente successivo nella graduatoria di merito, previa verifica e controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art.1 del disciplinare di gara ed al combinato disposto degli art.83, 86 e dall'allegato XVII del D.Lgs. n.50/2016 e smi, con esito positivo, di tutti i controlli relativi al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale;

DI PRENDERE ATTO della necessità di garantire senza soluzione di continuità il prosieguo delle attività da parte della ditta TUNDO VINCENZO S.P.A., agli stessi prezzi, patti e condizioni in essere sino al subentro del nuovo aggiudicatario, al fine di evitare ricadute sul servizio di natura essenziale destinato alla assistenza agli utenti diversamente abili, per il tempo strettamente necessario a consentire all'Area Gestione del Patrimonio l'effettuazione delle verifiche di rito per come esplicitate nel punto precedente del deliberato;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta TUNDO VINCENZO S.p.A. - Via Madonna di Loreto n.7 - 73010 Zollino (LE) C.F./P.IVA: 03733040756 all'indirizzo pec: info@pec.tundovincenzospa.it ;

DI NOTIFICARE la presente deliberazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per le attività di competenza;

DI DISPORRE le comunicazioni obbligatorie tramite la piattaforma telematica EmPulia a tutte le ditte partecipanti alla procedura di gara al fine di procedere alla decadenza della aggiudicazione ed alla redazione della nuova graduatoria di merito;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 3 comma 26 della L.R. n.40 /2007.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.